



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 08/11/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**SERAIO GIUSEPPE**, Presidente

**CUCCARO MICHELE**, Relatore

**DEMOZZI ANDREA**, Giudice

in data 08/11/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 199/2024 depositato il 23/05/2024

**proposto da**

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero N. 133 38121 Trento TN

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01SU01411 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01SU01411 IRPEF-ALTRO 2017

**a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2024 depositato il 11/11/2024**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso su RG 199/2024 Ricorrente\_1 impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe relativo all'anno d'imposta 2017 e notificato in data 3/4/2024

A sostegno delle proprie ragioni adduceva l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art 43 D.P.R. 600/1973 e dell'art 67, comma 1 e 4, D.L. n. 18/2020 come convertito dalla legge 27/2020, a causa della decadenza dei termini (31 dicembre del quinto anno successivo) per la notifica dell'atto impositivo; ricordava l'orientamento giurisprudenziale per cui la proroga di 85 giorni per la notifica degli atti dovuta alla pandemia sia limitata nel tempo e non estensibile agli accertamenti dell'anno di imposta 2016, notificati oltre il 31 dicembre 2022; eccepiva l'illegittimità dell'avviso d'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2 e 3, della legge n. 342 del 2000 "contabilizzazione della rivalutazione".

Con controdeduzioni l'Amministrazione finanziaria si opponeva ai motivi di ricorso: in via preliminare, sollevava l'infondatezza della presunta illegittimità dell'avviso d'accertamento, poiché la sospensione dei termini delle attività degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020 avrebbe determinato lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non fosse scaduto entro il 2020; riteneva, inoltre, non condivisibile l'argomentazione nel merito dell'asserita illegittimità dell'avviso d'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2 e 3, della legge n. 342 del 2000 "contabilizzazione della rivalutazione".

Con successiva memoria il ricorrente confutava le argomentazioni difensive dell'Ufficio.

All'odierna udienza la convenuta sosteneva che il termine doveva ritenersi comunque sospeso per 120 giorni in ragione dell'instaurazione del contraddittorio con la parte ricorrente e quest'ultima replicava che tale sospensione non operava nelle ipotesi in cui l'instaurazione del contraddittorio non fosse, come nella specie, obbligatoria.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'eccezione di decadenza formulata dal ricorrente merita accoglimento.

La tesi dell'Amministrazione finanziaria secondo cui lo spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione o decadenza disposto dall'art. 67 del DL 18/2020 opererebbe non solo per i termini con scadenza 31.12.2020, ma, a cascata, anche per i termini successivi non viene seguita dalla prevalente giurisprudenza della Corti Tributarie.

La C.G.T. I Latina con sentenza 25.10.2023 n. 974/3/23 ha, ad es, ritenuto che "i termini di sospensione di decadenza e prescrizione valgono, in riferimento all'anno colpito dall'evento eccezionale, per un corrispondente periodo di tempo rispetto a quello riconosciuto in favore dei contribuenti.

Non si comprende perché, dunque, tale principio non dovrebbe parimenti essere applicato anche agli uffici finanziari, in relazione alla sospensione disposta nel periodo emergenziale Covid 19.

Resta ben inteso, infatti, che l'agevolazione a favore dei contribuenti, per porre in essere i propri adempimenti tributari o i versamenti, non si estende alle annualità successive a quelle in cui si è verificato l'evento emergenziale: in altri termini, non è consentito al contribuente usufruire di 85 giorni in più per l'espletamento dei propri adempimenti tributari, men che meno quelli nel cui "decorso" è contenuto l'intervallo temporale 8 marzo - 31 maggio 2020.

Non appare plausibile, dunque, ritenere che all'articolo 12 citato, al comma 1 – che testualmente stabilisce « la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione » - debba essere associato un effetto "a cascata" sulle annualità successive a quella colpita dall'evento eccezionale".

Analoghe decisioni sono state assunte da altre Corti, tra cui CGT I di Prato, Sent. n. 87/23; CGT I di Torino, Sent. n. 890/22; CGT I di Milano, Sent. n. 537/23; CGT II di Milano, sent. 985 del 4/4/2024.

La stessa Agenzia delle Entrate, Direzione centrale di Roma, con l'atto di indirizzo del 29 febbraio 2024, ha preso atto dell'attuale orientamento giurisprudenziale, invitando gli uffici finanziari a porre in essere le attività di controllo senza avvalersi della proroga di 85 giorni disposta dalla normativa emergenziale Covid.

Parimenti infondata si appalesa l'eccezione sollevata dalla convenuta circa la pretesa sospensione del termine per la durata di 120 giorni in pendenza di contraddittorio, non valendo tale sospensione nell'ipotesi, qui ricorrente, di istaurazione meramente facoltativa del contraddittorio.

Va, pertanto, disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento qui impugnato, essendo esso stato notificato oltre il termine decadenziale del 31.12.2023.

Nonostante l'esito della vertenza appare equo, in ragione dell'obiettiva incertezza della materia, disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso. Spese compensate.